

**N. 00531/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00054/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2014, proposto da:

Ferrara Annarita, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bagnoli e Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Università degli studi Aldo Moro di Bari in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Carbonara e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

nei confronti di

Visciglio Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovannivittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 673/2013, resa tra le parti, concernente immatricolazione scuola di specializzazione medica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Università degli studi Aldo Moro di Bari e del controinteressato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Domenico Carbonara e Luigi D'Ambrosio per delega dell'avvocato Nardelli;

Rilevato che dall'esecuzione della sentenza impugnata e del provvedimento oggetto del ricorso di primo grado, che dispone l'annullamento dell'immatricolazione del contratto di formazione specialistica in danno della ricorrente, la stessa risente danni gravi e irreparabili, a fronte della posizione del controinteressato non ancora definita nel merito, ma deliberata solo in sede cautelare;

Considerato che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento nei limiti dell'interesse della ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti che la riguardano, ma con mantenimento dell'efficacia di quelli relativi alla posizione del controinteressato, positivamente anche se

sommariamente deliberati dal Tribunale amministrativo della Puglia con l'ordinanza n. 842 del 2012;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare avanzata con l'appello, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)